



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Diritto alla studio – Problematiche.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Con riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale n.280/17 del 22 marzo 2017, concernente la possibilità di concedere il beneficio in oggetto per la preparazione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato quanto segue.

La segnalazione di codesta O.S. fa riferimento al parere fornito alla Questura di Padova con nota del 17 febbraio 2017.

La suddetta Questura ha precisato, in occasione del quesito, che la richiedente aveva già frequentato nell'anno 2016 il tirocinio post-laurea conclusosi il 30 novembre 2016 e che la richiesta di 150 ore era finalizzata alla mera attività di studio per la preparazione al suddetto esame.

Al riguardo, in relazione alla questione riguardante la dipendente in forza alla Questura di Padova, la predetta Direzione Centrale non ha potuto che ribadire quanto già comunicato nella richiamata nota del 17 febbraio c.a., evidenziando che la frequenza di un corso costituisce, fra gli altri, presupposto necessario ai fini della concessione del beneficio.

Codesta O.S., invece, ritenendo applicabile il beneficio delle 150 ore "in forma cumulativa" anche in occasione della preparazione al sostenimento degli esami di abilitazione professionale, ha addotto, a sostegno di tale orientamento, le pronunce rispettivamente del TAR Veneto (*sent. n. 00132 del 30 gennaio 2014*) e del TAR Marche (*sent. N. 00290 del 17 aprile 2013*) riguardanti il riconoscimento, da parte del Tribunale Amministrativo, dei corsi organizzati dai Consigli degli Ordini Professionali quali soggetti rientranti nell'ambito del beneficio di cui all'art. 78 del DPR 782/85.

Per quanto concerne, invece, le pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali sopra citate, è stato fatto presente - con particolare riferimento alla sentenza del TAR Marche - che l'Amministrazione ha ritenuto sussistere i presupposti per interporre appello al Consiglio di Stato, di cui si resta in attesa di conoscere l'esito.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Tommaso Ricciardi



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 280/17 S.N.

Roma, 22 marzo 2017

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Il diritto allo studio vale anche per il conseguimento di abilitazioni professionali.

La normativa vigente statuisce la possibilità di usufruire di 150 ore di permessi al fine del conseguimento di un titolo di studio di scuola media superiore o universitario, nonché per la partecipazione a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate, ovvero, a corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali, i quali, peraltro, dovranno anch'essi essere finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Tali 150 ore del *diritto allo studio* possono essere concesse anche in un'unica soluzione. Per giustificare l'assenza dal servizio, il dipendente dovrà produrre idonea documentazione (certificazione della frequenza di lezioni, discussioni con i docenti, etc..).

Nel caso in cui le ore studio siano state richieste, anche in forma cumulativa, per la preparazione alla tesi finale la documentazione da presentare è unicamente quella comprovante l'avvenuta discussione della stessa. Tale assunto, su pretesa del COISP, è stato puntualizzato dalla Commissione Paritetica per la risoluzione delle controversie interpretative di cui all'art. 29 DPR 164/2002 (le cui determinazioni, è bene ricordarlo, devono essere applicate da tutti) nella riunione del 9 aprile 2008, allorquando in merito alla possibilità di cumulare tutte le 150 ore per la preparazione di un esame o della tesi di laurea, ha stabilito che *“la fruizione delle 150 ore può avvenire anche in forma cumulativa, fermo restando l'onere di documentazione delle esigenze a carico dell'interessato”*. Successivamente, sempre in merito alla cumulabilità delle ore per la redazione della tesi di laurea e alla relativa documentazione da produrre, è intervenuta (per chiarire ancora meglio) la circolare nr. 557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, a firma del Signor Capo della Polizia, la quale ha richiamato *“la deliberazione della Commissione Paritetica ... la quale ha statuito la possibilità di fruizione delle 150 ore anche in forma cumulativa, fermo restando l'onere di documentazione delle esigenze a carico dell'interessato. Tale fruizione in forma cumulativa potrà essere concessa ANCHE per la redazione della tesi di laurea, producendo come documentazione giustificativa l'attestazione dell'avvenuta discussione finale”*.

Ciò premesso, è bene anche ricordare che costante giurisprudenza ha assimilato al conseguimento dei citati titoli di studio la frequenza di corsi formativi finalizzati all'esame di abilitazione alle professioni forensi, di ingegnere, psicologo, medico, etc..

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, ad esempio, con sentenza del 30.01.2014 n. 00132, ha accolto il ricorso di un dipendente della Polizia di Stato statuendo che *“sebbene il corso formativo organizzato dalla Scuola Forense di Verona non sia espressamente contemplato tra i corsi che in base alla speciale disciplina applicabile al personale della Polizia di Stato (art. 78 del d.P.R. 28.10.1985, n. 782) diano il diritto di usufruire delle 150 ore di permessi retribuiti per motivi di studio, il carattere obbligatorio di tale corso ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica e della conseguente ammissione all'esame di abilitazione alla professione forense, comporta che esso vada equiparato ai corsi di studio e/o preparazione per la cui frequenza sia possibile utilizzare i permessi retribuiti di cui alla citata disposizione normativa”*



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00185 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

e che “*Se così non fosse, sarebbe ingiustificatamente vanificata la ratio sottesa all’istituto delle 150 ore, che consiste nell’agevolare l’esercizio costituzionalmente protetto del diritto allo studio, consentendo al pubblico dipendente di partecipare alle necessarie attività didattiche connesse alla preparazione degli esami ed al conseguimento dei diplomi di studio o delle abilitazioni professionali riconosciute dall’ordinamento, al fine di precostituirsi i titoli necessari per un eventuale avanzamento di carriera o cambio di attività lavorativa*”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, per fare un altro esempio, con sentenza del 17.04.2013 n. 00290, ha accolto il ricorso di altro dipendente della Polizia di Stato statuendo che “*l’iscrizione alla Scuola Forense, formalmente istituita ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 101/1990, non risulta incompatibile con i permessi di cui all’art. 78 del DPR 782/1985, potendosi equiparare sia ai corsi di specializzazione post universitaria per lo svolgimento di una determinata professione, sia ai corsi istituiti presso le scuole pubbliche (essendo, gli ordini professionali, enti pubblici, con funzioni pubblicistiche, valevoli “erga omnes”, istituzionali e autoritative, finalizzate alla disciplina dell’esercizio della professione)*”.

Stante quanto sopra, acclarato il diritto alle 150 ore del *diritto allo studio* anche per lo svolgimento di detti corsi formativi, è di tutta evidenza che anche la preparazione per l’esame di Stato il cui superamento è necessario per l’abilitazione alle professioni forensi, di ingegnere, psicologo, medico, etc..., debba poter beneficiare della fruizione in forma cumulativa delle ridette 150 ore, al pari di quanto è previsto per la tesi di laurea, e che debba ritenersi valida come documentazione giustificativa l’attestazione dell’avvenuto svolgimento di tale esame.

In ragione di quanto sopra, vorrà codesto Ufficio intervenire con cortese urgenza al fine di ottenere un riesame del diniego opposto dalla Questura di Padova (formulato anche a seguito di una incomprensibile “parere” del Dipartimento, peraltro difforme dalla citata giurisprudenza) nei confronti dell’istanza di una dipendente di poter fruire delle 150 ore del *diritto allo studio* al fine di preparare l’esame di Stato finalizzato al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.

La Segreteria Nazionale del COISP